



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
**Prima Sezione Civile**  
**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

\*\*\*\*\*

**Il Giudice Designato**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **04 maggio 2016** nel procedimento cautelare iscritto al n. **10478/2016 R.G.**;

promosso da:

**S. CANTIERI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*  
-PARTE RICORRENTE-

contro:

**GENERAL C. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro*  
-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: **Ricorso per Sequestro conservativo ante causam, ex artt. 669 bis e segg. c.p.c. - 671 c.p.c. - 2905 segg. c.c.;**

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

**1. Premessa.**

**1.1.** Con ricorso datato 12.04.2016, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 15.04.2016, la società S. CANTIERI S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. R. R., ha chiesto, nei confronti della società GENERAL C. S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni della parte resistente e delle somme alla medesima dovute, sino alla concorrenza di Euro 900.000,00=, ai sensi degli artt. 669 *bis* e segg. c.p.c., 671 c.p.c. e 2905 segg. c.c. .

**1.2.** Con provvedimento in data 20.04.2016, il Presidente di Sezione, ai sensi dell'art 669 *ter* c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.

**1.3.** Con Decreto in data 20.04.2016, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto.

**1.4.** Si è costituita la parte resistente società GENERAL C. S.R.L., depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito chiedendo, per l'effetto, di dichiarare inammissibile il ricorso.

La parte resistente ha anche contestato le domande di controparte, chiedendone il rigetto.

## **2. Sull'eccezione di incompetenza proposta dalla parte resistente.**

**2.1.** Come si è accennato poc'anzi, la parte resistente società GENERAL C. S.R.L. ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito chiedendo, per l'effetto, di dichiarare inammissibile il ricorso.

L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

**2.2.** Invero, l'art. 3, 2° comma, lettera f), D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), sotto la rubrica "Competenza per materia delle sezioni specializzate", prevede che le sezioni specializzate sono (altresì) competenti "*relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:...* f) *relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.*"

L'art. 4 D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), sotto la rubrica "Competenza territoriale delle sezioni", prevede testualmente quanto segue:

*"1. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.*

*1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:*

(Omissis)

*8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;*

(Omissis)".

**2.3.** Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto, in particolare, per quanto rileva ai fini della questione di competenza del Tribunale adito:

- che in data 31.07.2015 la società S. CANTIERI S.R.L. concludeva con la GENERAL C. S.R.L. un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di fornitura e posa in opera di materiali componenti il pacchetto di copertura ed il pacchetto di rivestimento di parete della struttura sportiva del Palalido di Milano (doc. 1), per un corrispettivo complessivo di oltre 550.000,00 Euro;

- che, con un secondo distinto contratto in data 09.07.2015 la S. CANTIERI S.R.L. concludeva con la GENERAL C. S.R.L. un contratto di fornitura e posa in opera di oblò in policarbonato sempre relativo al Palalido di Milano (doc. 2) per un corrispettivo di Euro 206.000,00;

- che, con ordine in data 31.07.2015 la GENERAL C. S.R.L. ha, inoltre, richiesto alla S. CANTIERI S.R.L., ad integrazione del contratto di subappalto, ulteriori forniture per l'importo di 529.479,95 Euro (doc. 3);

- che le opere e le forniture commissionate dalla GENERAL C. S.R.L. alla S. CANTIERI S.R.L. derivavano da un contratto principale stipulato tra MILANO SPORT S.p.A. e la GENERAL C. S.R.L., avente ad oggetto i lavori pubblici di rifacimento della copertura ed aumento della capienza del Palalido di Milano;

- che, per tale motivo, MILANO SPORT S.p.A. rilasciava alla GENERAL C. S.R.L. comunicazione datata 08.09.2014 (doc. 4) – poi inoltrata a S. CANTIERI S.R.L. – con la quale si impegnava al pagamento diretto in favore dei subappaltatori e forniture di per importi superiori a 200.000,00 subordinatamente, tuttavia, all'autorizzazione della stessa GENERAL C. S.R.L.;

- che, tenendo conto del fatto che il contratto di fornitura e posa in opera del 09.07.2015 (doc. 2) non aveva mai avuto concreto avvio, in esecuzione del contratto di subappalto come successivamente integrato la S. CANTIERI S.R.L. effettuava opere e forniture come risulta da:

a) fattura n. 165/2015 del 31/08/2015 per Euro 50.820,32 e relativi DDT sottoscritti (doc. 5);

b) fattura n. 200/2015 del 30/09/2015 per Euro 59.361,89 e relativi DDT sottoscritti (doc. 6);

c) fattura n. 216/2015 del 31/10/2015 per Euro 110.923,78 e relativi DDT sottoscritti (doc. 7);

d) fattura n. 231/2015 del 24/11/2015 per Euro 50.606,76 e relativi DDT sottoscritti (doc. 8);

e) fattura n. 248/2015 del 21/12/2015 per Euro 39.241,54 e relativi DDT sottoscritti (doc. 9);

- che, a fronte delle fatture così emesse per un totale corrispettivo di Euro 310.954,29, IVA compresa, la GENERAL C. S.R.L. pagava la sola somma di Euro 95.306,40 restando, quindi, debitrice della somma di Euro 215.647,89;

- che La S. CANTIERI S.R.L. emetteva, quindi, ulteriore fattura n. 245/2015 del 30/11/2015 per Euro 112.860,00, specificamente relativa al contratto di subappalto iniziale (doc. 10), che veniva integralmente pagata, ancorchè la S. CANTIERI S.R.L. sia creditrice dell'importo pari alla ritenuta in garanzia non liquidata di Euro 12.540,00;

- che, con missiva in data 23.12.2015 (doc. 11) la S. CANTIERI S.R.L. comunicava alla controparte una serie di problematiche tecniche che non consentivano di iniziare o completare i lavori in corso significando che, per i motivi indicati, le opere non potevano che essere sospese e richiedendo urgente risoluzione e riscontro;

- che, non ricevendo adeguato riscontro con missiva in data 13.01.2016 (doc. 12) la S. CANTIERI S.R.L. comunicava ancora una volta d'essere impossibilitata a proseguire

nei lavori a causa delle problematiche evidenziate, evidenziando l'insussistenza di una attendibile programmazione di cantiere e riservando richiesta risarcitoria per la inidonea gestione del cantiere ascrivibile a GENERAL C. S.R.L.;

- che, con missiva in data 19.01.2016 (doc. 13) la GENERAL C. S.R.L. diffidava la S. CANTIERI S.R.L. a sospendere i lavori rilevando che, a suo parere, sarebbe stata possibile la prosecuzione delle opere;

- che la S. CANTIERI S.R.L. rispondeva con missiva in data 21.01.2016 (doc. 14) nella quale evidenziava che:

(i) era da un mese che chiedeva un incontro in cantiere per la riprogrammazione dei lavori senza ottenere riscontro;

(ii) era effettivamente impossibile proseguire le lavorazioni per tutta una serie di ragioni che venivano dettagliatamente enunciate;

(iii) si manifestava comunque disponibilità per un incontro volto alla riprogrammazione delle lavorazioni sottolineando che, una volta risolte le problematiche enunciate non vi sarebbe stata alcuna difficoltà nella ripresa dei lavori;

- che del tutto inaspettatamente ed a dispetto delle puntuali osservazioni e della disponibilità offerta dalla S. CANTIERI S.R.L., la GENERAL C. S.R.L., con missiva in data 24.01.2016 (doc. 15), senza prendere posizione rispetto a quanto diffusamente esposto dalla controparte nella sua ultima missiva e senza offrire sua disponibilità all'incontro richiesto, risolveva in tronco il contratto di subappalto invocando l'applicazione dell'art. 21 dello stesso;

- che, a seguito di una replica della S. CANTIERI S.R.L., in data 01.02.2016 si teneva un incontro in cantiere al fine di redigere stato di consistenza delle opere e delle forniture effettuate che veniva sottoscritto (doc. 17);

- che in quella sede la S. CANTIERI S.R.L. consegnava alla GENERAL C. S.R.L. lettera datata 01.02.2016, firmata per ricevuta (doc. 18), nella quale precisava la propria posizione a fronte della risoluzione contrattuale ingiustamente subita allegando documenti comprovanti ed osservando che:

a) in relazione al contratto di subappalto iniziale erano state eseguite opere per Euro 294.953,14 pagate per il solo importo di Euro 112.860,00, erano presenti in cantiere materiali per Euro 19.232,00 ed erano stati ordinati a terzi materiali per Euro 19.163,18;

b) in relazione all'ordine integrativo del contratto di subappalto erano stati fatturati materiali forniti per Euro 310.954,29 ed ordinati e non consegnati materiali per Euro 177.803,15;

c) in relazione al contratto di fornitura e posa in opera dell'oblò erano stati ordinati e non forniti materiali per Euro 22.000,00 e sostenuti costi di progettazione per Euro 11.526,40;

d) i danni derivanti dalla illegittima risoluzione contrattuale, dal mancato guadagno e dalla lesione della immagine e reputazione commerciale erano quantificabili in Euro 150.000,00;

e) il credito complessivo vantato nei confronti della GENERAL C. S.R.L. era, quindi, pari ad Euro 839.935,09, oltre ad interessi.

**2.4.** Ciò chiarito, risulta evidente che il rapporto giuridico oggetto del presente procedimento si fonda su un contratto di subappalto stipulato tra la S. CANTIERI S.R.L. e la GENERAL C. S.R.L.

E' ben vero che, come si è detto, le opere e le forniture commissionate dalla GENERAL C. S.R.L. alla S. CANTIERI S.R.L. derivavano da un contratto principale stipulato tra MILANO SPORT S.p.A. e l'attuale parte resistente, avente ad oggetto i lavori pubblici di rifacimento della copertura ed aumento della capienza del Palalido di Milano.

Peraltro, come ben chiarito da autorevole dottrina, per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione «*cause relative ai contratti pubblici di appalto*» di cui al citato art. 3, 2° comma, lettera f), D.Lgs. n. 168/2003, si deve ritenere che l'esistenza del contratto pubblico di appalto rilevi ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate quando l'oggetto della causa concerne, nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, diritti e obblighi derivanti da tale contratto e debba farsi applicazione della normativa di cui al Codice dei Contratti Pubblici (di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e, attualmente, di cui al D.Lgs. n. 50/2016), non sembrando possibile dilatare la portata della norma fino a ricomprendervi ogni rapporto, di per sé estraneo al contratto pubblico di appalto, intercorso con uno dei soggetti sopra indicati, ma che trovi, quale mero presupposto di fatto, la sua origine in un contratto di appalto pubblico.

Sotto questo profilo, in particolare in materia di subappalto, l'orientamento della giurisprudenza suole ritenere che il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica sia strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato fra soggetti entrambi privati, rimanendo sottoposto alla normativa del codice civile e al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni di impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. I, 20/06/2000, n. 8384 in *Giust. civ.* 2000, I, 2577 ed in *Giur. bollettino legisl. tecnica* 2000, 436).

Dunque, il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che nel contratto base trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 24/07/2000, n. 9684 in *Giust. civ. Mass.* 2000, 1611 che, in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione della Corte territoriale, innanzi alla quale era stata impugnata la sentenza non definitiva del tribunale di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate in riferimento ad una domanda giudiziale di esecuzione di un contratto di subappalto, e che aveva rilevato che, avendo le parti stabilito pattiziamente il foro esclusivo del tribunale poi adito per la decisione di qualsiasi controversia, esse avevano inteso chiaramente escludere la competenza arbitrale, così regolando autonomamente tale aspetto del rapporto tra loro instaurato).

Ne discende che le cause aventi per oggetto tali contratti di subappalto devono ritenersi sottratte, indipendentemente da ogni considerazione circa l'eventuale esistenza di precedenti disposizioni interne relative alla distribuzione della competenza tabellare fra le varie sezioni del Tribunale, alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate.

2.5. Accertato che, nel caso di specie, non può ravvisarsi la competenza per materia del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, si deve altresì rilevare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino.

2.6. Invero, ai sensi dell'art. 669 *quinquies* c.p.c., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria, come nel caso di specie (cfr. l'art. 27 del contratto prodotto in copia dalla ricorrente sub doc. 1), “*la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito*”.

2.7. Ciò chiarito, il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al “*luogo dove essa ha sede*” oppure al “*luogo dove la persona giuridica*”

ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda" (cfr. art. 19, 1° comma, c.p.c.).

Nel caso di specie, la parte resistente GENERAL C. S.R.L. ha sede legale a Vercelli, come si evince sia dalla visura camerale prodotta dalla parte ricorrente sub doc. 32) sia dalla relazione di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.

**2.8.** La competenza del Tribunale di Torino non è individuabile neppure facendo riferimento al c.d. "foro facoltativo" di cui all'art. 20 c.p.c. .

Ai sensi dell'articolo citato, infatti, per le cause relative a diritti di obbligazione è competente «anche» il giudice del luogo «in cui è sorta» (c.d. *forum contractus*) o «deve eseguirsi l'obbligazione» (c.d. *forum destinatae solutionis*), prevedendo in tal modo una possibilità di scelta tra più Giudici tutti competenti.

La facoltà di scelta spetta all'attore, a differenza dei c.d. «fori esclusivi», nei quali la competenza del foro speciale esclude quella del foro generale.

Nel caso di specie, per quanto concerne il c.d. *forum contractus*, l'obbligazione è sorta:

- con riguardo al contratto di subappalto stipulato in data 31.07.2015, a Cerano (cfr. doc. 1 della parte ricorrente) e, dunque, in luogo ricompreso nella circoscrizione del Foro di Novara;

- con riguardo al contratto di fornitura e posa in opera di oblò in policarbonato stipulato in data 09.07.2015, a Vercelli (cfr. doc. 2 della parte ricorrente) e, dunque, in luogo ricompreso nella circoscrizione del Foro di Vercelli.

**2.9.** Con riguardo al c.d. *forum destinatae solutionis*, si deve ritenere, conformemente all'orientamento espresso dalla Cassazione, che, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., al fine di determinare l'obbligazione dedotta in giudizio, si debba aver riguardo all'obbligazione "originaria" rimasta inadempita, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che la medesima costituisca la *causa petendi* di altra obbligazione sostitutiva, quale quella risarcitoria nel caso di inadempimento, oggetto specifico della pretesa giudiziale (cfr. Cass. civile n. 10169 del 1993; Cass. civile n. 3404 del 1983).

Nel caso di specie, l'obbligazione originaria che la parte ricorrente afferma essere rimasta inadempita consiste, come si è detto:

- nel mancato pagamento del corrispettivo per l'esecuzione di opere in relazione al contratto di subappalto iniziale, per la fornitura di materiali in relazione all'ordine integrativo del contratto di subappalto e per la fornitura e posa in opera dell'oblò;
- nel risarcimento danni derivanti dalla illegittima risoluzione contrattuale, dal mancato guadagno e dalla lesione dell'immagine e reputazione commerciale.

Occorre, dunque, verificare quale fosse il luogo di adempimento delle suddette obbligazioni a carico di parte convenuta.

Ora, per quanto concerne il credito vantato dalla S. CANTIERI S.R.L. a titolo di corrispettivo, trova applicazione il criterio previsto dal 3° comma dell'art. 1182 c.c., ai sensi del quale "l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza" e, dunque, nel caso di specie, presso la sede della ricorrente a Forlì.

Il suddetto criterio concerne le sole obbligazioni che abbiano ad oggetto fin dall'origine una somma di denaro e non anche quelle che solo successivamente lo abbiano acquisito, con la conseguenza che, nel caso di obbligazioni pecuniarie per somme originariamente indeterminate, per la cui determinazione sia stato chiesto l'intervento del giudice, come nel caso del credito di natura risarcitoria, trova invece applicazione la regola di cui

all'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., ossia il criterio del “*domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione*” (cfr. in tal senso Cass. civile 18 marzo 1994 n. 2596) e, dunque, nel caso di specie, presso la sede della resistente a Vercelli.

**2.10.** Per quanto concerne l'ordinanza di incompetenza, si deve osservare che il legislatore non ha contemplato l'obbligo di indicare il giudice della cautela ritenuto competente, con la conseguente inoperatività del meccanismo della *traslatio iudicii* dinanzi a quest'ultimo, a differenza del giudice a quo nel processo di cognizione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 11 settembre 1995, in Foro it. 196, I, 948).

**2.11.** Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, dev'essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso.

### **3. Sulle spese del presente procedimento cautelare.**

**3.1.** Ai sensi dell'art. 669-*septies*, 2° comma, c.p.c., «*se l'ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare*».

**3.2.** Nel caso di specie, tenuto conto della “*novità della questione trattata*” (non essendovi precedenti specifici sulla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica strutturalmente distinto dal contratto principale), le spese processuali del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 *bis* e segg., 671 c.p.c. e 2905 segg. c.c.:

### **D I C H I A R A**

l'incompetenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino e, per l'effetto

### **D I C H I A R A**

l'inammissibilità del ricorso.

### **D I C H I A R A**

integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c..

### **M A N D A**

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 09 maggio 2016.

IL GIUDICE DESIGNATO  
Dott. Edoardo DI CAPUA

**Depositata in data 09 maggio 2016**

IL CASO.it